

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

"LA BELLA BREZZA APS"

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 10,05, presso il locale retrostante il Cinema Teatro Leone sito in Lungomare Eugenio Montale, in Albisola Superiore (SV), espressamente convocata, si e' riunita l'Assemblea dei soci straordinaria per trattare e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto al fine dell'iscrizione dell'associazione al R.U.N.T.S.;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'associazione, Sig.ra Mereghetti Daniela Francesca.

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea straordinaria considerando che sono presenti numero 31 Soci aventi diritto al voto su n. 41 soci iscritti all'associazione, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il socio Proto Luca, che accetta.

Sul punto 1)

Il Presidente informa i presenti che, entro il 16.05.2025, è necessario procedere a modifiche statutarie, come da richiesta degli uffici preposti della Regione Liguria, al fine di completare la domanda di iscrizione dell'associazione nel R.U.N.T.S..

Il Presidente presenta, quindi, agli intervenuti le modifiche richieste, apportate allo statuto. Si procede alla lettura, articolo per articolo, dello Statuto ed in particolare ci si sofferma sugli articoli che hanno subito modifiche: ART. 1 con l'inserimento del punto 1.02, ART. 4 con l'inserimento del punto 4.07, ART.9 con l'eliminazione della parola "maggioresni", ART. 27 con l'inserimento del punto 27.02.

Al termine della lettura, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale.

Viene, quindi, incaricato il presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dello statuto, i quali sono esenti da imposta di bollo (ex art. 82 comma 5 del

Codice del Terzo Settore) e da imposta di registro.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 11,00

Previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente M. Meroghe R. Daniele Il Segretario M. Roto



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA
12 MAG. 2023
Registrazione n. 274
Tasse 3 con pagamento di Euro ESENTI

*Firma su delega della Direzione Provinciale
Eleonora Mennella
IL FUNZIONARIO
Del Sost. Posto



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"LA BELLA BREZZA APS"

ART. 1

Denominazione

1.01 E' costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), del Codice Civile e della eventuale specifica normativa in materia, un'Associazione avente la seguente *denominazione*: LA BELLA BREZZA APS, da ora in avanti denominata "Associazione".

1.02 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

Sede e durata

2.01 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albisola Superiore in Corso Filippo Ferrari n. 119/1.

2.02 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.03 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3

Principi associativi e scopi

3.01 L'Associazione è laica ed apartitica e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi nel pieno rispetto dei principi democratici, della libertà e della dignità degli associati.

3.02 L'Associazione, non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.03 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.04 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del paesaggio e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.05 L'associazione potrà comunque svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate ai punti che precendono, che siano funzionali alla realizzazione dello scopo sociale.

ART. 4

Attività e settori di intervento

4.01 L'Associazione, per il raggiungimento degli Scopi Sociali, sulla base dei propri principi e delle disponibilità economiche ed organizzative, potrà svolgere le seguenti attività nei sotto indicati settori di intervento:

A) SERVIZI SOCIALI:

- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile e di supporto alle necessità della popolazione anziana e in difficoltà;
- tutelare i diritti e gli interessi delle persone diversamente abili;

B) FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE

- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- promuovere e organizzare centri di documentazione formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- promuovere iniziative di formazione e informazione.

C) CULTURA

- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

D) SPORT

- Promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive dilettantistiche ed ogni altra attività connessa;

- Organizzare gruppi sportivi nelle singole attività aderendo anche alle federazioni nazionali ed al CONI.

E) PROMOZIONE DEL TURISMO SOCIALE

- promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;

F) AMBIENTE E NATURA

- organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- promuovere e sviluppare l'educazione ambientale;
- progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositive, fotografico, naturalistico e ambientale;
- progettare percorsi escursionistici e naturalistici;

G) SERVIZI AGLI ASSOCIATI

- pubblicare riviste, bollettini o libri per la diffusione della propria attività.
- gestire un bar o spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale. Gli eventuali avanzi della somministrazione di tale attività verranno utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali;

H) BENEFICENZA

- sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale;
- compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società, cooperative e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

4.02 Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4.03 L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

4.04 L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività di natura commerciale, con osservanza delle normative amministrative e fiscali previste dalla legislazione vigente.

4.05 L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di valore

proporzionato alla propria attività, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

4.06 Stante l'articolazione delle proprie Attività e dei propri Settori di intervento, l'Associazione potrà fare ricorso, seppur marginalmente e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di Enti del Terzo Settore alla contrattualizzazione di rapporti di lavoro e collaborazione anche a progetto sia con Soci sia con non Soci che abbiano una spiccata attitudine e specifiche competenze e che si rendano pertanto disponibili oltre alla mera attività di volontariato per garantire in maniera costante il funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione.

4.07 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti punti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5

Soci

5.01 Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, associazioni ed altri enti attraverso un loro rappresentante che sono interessati e condividono gli scopi dell'Associazione, che accettano il presente statuto, il regolamento interno qualora adottato e/o che sono impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione.

5.02 Sono soci coloro che fanno richiesta di adesione all'Associazione sottoscritta da almeno un socio e la cui domanda è approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Le eventuali rielezioni non devono essere motivate.

5.03 L'adesione è a tempo interminato e non può essere disposta per un periodo limitato, fermo restando il diritto di recesso in ogni caso.

5.04 Le categorie di soci sono:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e promuovono l'avvio dell'associazione definendo scopi, finalità e modalità di azione.
- b) Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione e partecipano alla vita associativa.

ART. 6

Diritti e doveri dei soci

6.01 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

6.02 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo l'importo e le modalità di versamento stabiliti.

ART. 7

Recesso ed esclusione del socio

7.01 La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione e morosità.

7.02 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

7.03 Il socio può essere escluso dall'Associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o dell'eventuale regolamento interno o se attua un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

7.04 In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, mediante pec e/o lettera raccomandata consentendo allo stesso facoltà di replica per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione degli addebiti.

7.05 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto segreto ed è comunicata all'Associato tramite pec e/o lettera raccomandata.

7.06 L'associato ha diritto di promuovere ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera di esclusione.

7.07 Il socio escluso o receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7.08 Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

7.09 Il socio cessa di appartenere all'associazione se non versa la quota sociale nei termini stabiliti.

ART. 8

Organi

8.01 Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nei casi previsti dalla normativa vigente).

ART. 9

Assemblea dei soci

9.01 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

9.02 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera su capitoli di spesa di straordinaria amministrazione e lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

9.03 L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

9.04 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o mediante affissione nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

9.05 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

9.06 Possono partecipare in Assemblea (ordinaria e straordinaria) ed hanno diritto di voto, tutti gli Associati e regolarmente iscritti nel relativo Libro da almeno 3 (tre) mesi.

9.07 Il Socio persona fisica e i soci collettivi hanno diritto ad un voto solo.

9.08 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta: ciascun associato persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati persone fisiche mentre ciascun associato collettivo può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati collettivi.

9.09 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea dei Soci

10.01 All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso, tale documento non può essere votato dai componenti del consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 11

Quorum costitutivo e deliberativo Assemblea

11.01 L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

11.02 L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

11.03 Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

11.04 L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

11.05 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

11.06 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11.07 Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 5 giorni dopo l'approvazione nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o nella sede dell'Associazione.

ART. 12

Consiglio Direttivo

12.01 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni.

12.02 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 membri e da un massimo di 11, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, eletti tra i soci con un'anzianità sociale di almeno 3 (tre) mesi.

12.03 I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

12.04 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

12.05 In caso di dimissioni, morte e/o esclusione di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

ART. 13

Regole funzionamento Consiglio Direttivo

13.01 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.

13.02 Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta inviata agli altri componenti, anche mediante e-mail oppure attraverso altri mezzi idonei a far pervenire ai consiglieri la comunicazione (posta elettronica, sms) o applicazioni di tipo Social ai recapiti indicati dai Soci.

13.03 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto che precede (13.02)

13.04 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 14

Compiti del Consiglio Direttivo

14.01 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il presidente;
- b) eleggere il vicepresidente;
- c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- e) determinare il programma di lavoro attenendosi alle finalità dell'associazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- f) nominare il segretario e il tesoriere scelto tra i componenti del direttivo;
- g) accogliere, respingere o escludere le domande di nuovi soci.

ART. 15

Presidente e VicePresidente

- 15.01** Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni a maggioranza dei propri componenti.
- 15.02** Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 15.03** Possono essere candidati alla nomina di Presidente solo coloro che hanno rivestito la qualità di socio da almeno **tre** anni dalla costituzione della presente associazione.
- 15.04** Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 15.05** Il presidente nello svolgimento delle sue funzioni viene coadiuvato dal vicepresidente e dai componenti del direttivo. Potranno essere condivise specifiche deleghe ai suddetti componenti.
- 15.06** In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente. Nel caso di decadenza del Presidente il vicepresidente svolge le sue funzioni fino a nuova elezione che dovrà comunque avvenire entro 6 mesi.

ART. 16

Segretario

- 16.01** Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e si occupa della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ART. 17

Tesoriere

- 17.01** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- 17.02** Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 17.03** Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 17.04** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART. 18

Organo di controllo

- 18.01** L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 18.02** L'Organo di controllo
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 18.03** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

Revisore legale dei conti

- 19.01** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20

Durata delle cariche

- 20.01** Tutte le cariche sociali hanno la durata triennale e possono essere riconfermate.
- 20.02** Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato dal Consiglio Direttivo durano in carica fino a nuova assemblea che provvede a ratifica oppure a nuova nomina.

ART. 21

Risorse economiche

- 21.01** L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche e private, fondazioni finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati comunque rientranti nello scopo sociale;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, raccolta fondi e sponsorizzazioni;

h) entrate proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutarî;

i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

21.02 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

21.03 Per l'espletamento delle operazioni finanziarie viene dato mandato ad uno o più membri del direttivo e/o al tesoriere o ad un professionista anche non componente del Direttivo e/o non associato.

21.04 Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 22

Quota sociale

22.01. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e non può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci e dei servizi da loro utilizzati.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita di anno in anno entro il termine fissato e delle eventuali quote e contributi sociali annuali, intransmissibili e non rivalutabili, come ad esempio la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse.

22.02 Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

22.03 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

22.04 In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

22.05 La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa con relativo inserimento del nominativo nel libro dei soci.

ART. 23

Rendiconto

23.01 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

23.02 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

23.03 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

23.04 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di eventuali utili o avanzi di gestione tra i soci.

ART. 24

Libri

24.01 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

24.02 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri associativi entro 30 giorni dalla richiesta scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo.

ART. 25

Volontari

25.01 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

25.02 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

25.03 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 26

Modifiche allo statuto

26.01. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto, secondo il quorum previsto dall'art. 11.

ART. 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

27.01. Per deliberare in assemblea lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

27.02 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 28

Norma di rinvio

28.01. Per quanto non previsto dal presente statuto, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile, in quanto compatibile, e delle leggi vigenti in materia ossia il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017).

ART 29

Controversie

29.01. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa sarà esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria del foro di Savona.

Il presente Statuto è stato letto, approvato e sottoscritto dai soci il 10/05/2025 in Albisola Superiore (SV).